



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO
 DEL PESCHIERA PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
 DI ROMA CAPITALE E DELL'AREA METROPOLITANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ING. PhD MASSIMO SESSA

SUB COMMISSARIO ING. MASSIMO PATERNOSTRO

aceq
 acqua
 ACEA ATO 2 SPA



aceq
 Ingegneria
 e servizi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. PhD Alessia Delle Site

SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Avv. Vittorio Gennari

Sig.ra Claudia Iacobelli

Ing. Barnaba Paglia

CONSULENTE

Ing. Biagio Eramo

ELABORATO
 A194PD S2 R001 4

COD. ATO2 APE10116

DATA **DICEMBRE 2019** SCALA

Progetto di sicurezza e ammodernamento
 dell'approvvigionamento della città
 metropolitana di Roma
 "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema
 idrico del Peschiera",
 L.n.108/2021, ex DL n.77/2021 art. 44 Allegato IV

AGG. N.	DATA	NOTE	FIRMA
1	MAR-20	AGGIORNAMENTO ELABORATI	
2	GEN-21	AGGIORNAMENTO CARTIGLIO	
3	SETT-21	AGGIORNAMENTO ELABORATI	
4	OTT-22	AGGIORNAMENTO UVP	
5			
6			
7			

**NUOVO TRONCO SUPERIORE ACQUEDOTTO
 DEL PESCHIERA
 dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano**

CUP G33E17000400006

PROGETTO DEFINITIVO

TEAM DI PROGETTAZIONE
CAPO PROGETTO
 Ing. Angelo Marchetti
ASPETTI AMBIENTALI E COORDINAMENTO SIA
 Ing. Nicoletta Stracqualursi
Hanno collaborato:
 Ing. Geol. Eliseo Paolini
 Ing. Viviana Angeloro
 Paes. Fabiola Gennaro



PARTE 2 – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RELAZIONE

INDICE

1	Introduzione	2
2	Inquadramento Territoriale	3
2.1	Localizzazione dell'intervento	3
2.2	Territorio e aspetti agroalimentari	4
3	Pianificazione territoriale.....	7
3.1	Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	7
3.2	Il Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Rieti.....	31
3.3	I Piani Regolatori	36
3.4	Il Piano Regionale delle Attività Estrattive	38
4	Disciplina di Tutela Ambientale.....	41
4.1	Il Sistema delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000.....	41
4.2	Rischio esondazione, frana e sinkhole	42
4.2.1	Il Piano Di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Assetto Idrogeologico (PGRAAC)	44
4.2.2	Il Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico (PAI)	44
4.2.3	Rischio Sinkhole	45
4.3	Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR)	46
4.4	Il Vincolo Idrogeologico	48
4.5	La Carta Uso del Suolo (Corine Land Cover)	49
5	Conclusioni	52
	ALLEGATI ALLA RELAZIONE.....	53

1 Introduzione

Il presente quadro di riferimento programmatico ha lo scopo di fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni fra il progetto del Nuovo Tronco Superiore dell'Acquedotto del Peschiera e gli atti di Pianificazione e Programmazione Territoriale e Settoriale pertinenti all'area di intervento.

La presente Relazione intende quindi fornire gli strumenti per valutare la compatibilità dell'opera, mostrando le relazioni tra il progetto e i documenti programmatici.

Nel caso specifico gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale sono:

- Pianificazione Territoriale:
 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Lazio;
 - Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) – Provincia di Rieti;
 - Piano Regolatore Generale (PRG) dei comuni interessati;
 - Piano Regionale delle Attività Estrattive;
- Disciplina di Tutela Ambientale:
 - Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciali (ZPS));
 - Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico (PAI);
 - Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR);
 - Vincolo idrogeologico;
 - Uso del suolo (Corine Land Cover).

2 Inquadramento Territoriale

2.1 Localizzazione dell'intervento

L'area di studio investigata per la nuova opera rientra nell'ambito del territorio della Provincia di Rieti interessando dal punto di vista amministrativo i seguenti comuni: Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Rieti, Belmonte in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Montenero Sabino, Mompeo e Salisano.




Fig. 1 Inquadramento territoriale dell'opera in progetto

Si tratta di un territorio dall'orografia collinare, delimitato a nord dalla Piana di San Vittorino e dalla Piana di Rieti e interessato dalle valli del Salto, del Turano e dalla Piana delle Molette. L'abitato di Salisano, punto di arrivo dell'opera, è posto su un promontorio che si affaccia verso la valle del Tevere e delimita a sud l'area investigata.

Dal punto di vista insediativo, si osserva che l'area è a bassa densità abitativa. Tranne Rieti, Cittaducale e Castel Sant'Angelo, i restanti comuni non superano il migliaio di residenti. Nel territorio sono presenti alcuni piccoli nuclei storici, tra i quali si ricordano Salisano, Mompeo, Montenero Sabino, Belmonte in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina e Cittaducale.

La provincia di Rieti è una delle più giovani province italiane, che non nasce da un processo di aggregazione storico – politico, ma dal raggruppamento di più comuni e territori. L’area di studio ha mantenuto per questo gran parte delle caratteristiche di naturalità; i rilievi sono ricoperti da boschi, mentre nei fondivalle vi sono attività agricole. La maggior parte del territorio presenta un paesaggio naturale, localizzato sulle pendici delle zone più a carattere montano, con assenza di insediamenti e con poche vie di comunicazione.

2.2 Territorio e aspetti agroalimentari

La caratteristica di naturalità della provincia reatina ha permesso di mantenere l’attività agricola e zootecnica, integrandole con le attività ordinarie degli abitanti del territorio e alle modalità con cui si strutturano gli insediamenti urbani. In alcuni casi l’agricoltura costituisce ancora un’attività produttiva principale

Secondo la zonizzazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio (PSR) 2014-2020¹ l’area di intervento ricade nella zona A (poli urbani) per quanto concerne il comune di Rieti e nella zona D (area rurale con problemi di sviluppo) per i restanti comuni interessati dal progetto.

Il Reatino può vantare molte eccellenze agroalimentari: 8 prodotti certificati, 64 prodotti tipici tra cui 12 formaggi e 17 salumi e carni. Per prodotti certificati si intendono i prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGT (Indicazione di Origine Protetta), disciplinati dal regolamento UE n.1151/2012 del parlamento europeo sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Nel territorio reatino sono:

- Ricotta Romana DOP
- Olio Sabina DOP
- Vino Colli della Sabina DOP
- Prosciutto Ametriciano IGP
- Abbacchio romano IGP
- Vino Lazio IGP
- Pecorino Romano DOP
- Agnello del Centro Italia IGP

¹ Approvato dalla Commissione Europea il 17/11/2015

Tab. 1 - Prodotti certificati della provincia di Rieti

Denominazione	Tipologia	Categoria	Pubblicazione	Zone di produzione
Olio Sabina	DOP	Oli e grassi / Olio di oliva	L. 163 del 02/07/1996	Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevocchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo , Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino , Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio S.Lorenzo, Roccantica, Salisano , Scandriglia, Selci, Stimigliano Tarano Toffia, Torricella, Torri in Sabina, Vacone.
Ricotta Romana	DOP	Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari)	Pubblicazione CUGE il 4/02/2004	Intera Regione Lazio
Colli della Sabina	DOP	Vino	DM 07.03.2014	Castelnuovo di Farfa, Collevocchio, Fara in Sabina, Forano, Magliano Sabina, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Selci, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina
Lazio	IGT	Vino	DM 07.03.2014	Intera Regione Lazio
Prosciutto Amatriciano	IGP	Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni	DM del 28 luglio 2011(GU n. 190 del 17-8-2011)	Castel Sant'Angelo, Cittaducale , Cittareale, Configni, Contigliano, Cottanello, Greccio, Labro, Leonessa, Micigliano, Morro Reatino, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rieti , Rivodutri, Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borgo Velino, Cantalice
Abbacchio romano	IGP	Carne fresca (e frattaglie)	GUCE L 151 del 16.06.09 GUUE L 337 del 11.12.12	Intera Regione Lazio
Pecorino romano	DOP	Formaggi	L.148 del 21.06.1996	Intera Regione Lazio, Intera Regione Sardegna, Intera provincia di Grosseto
Agnello del Centro Italia	IGP	Carne fresca (e frattaglie)	Pubblicazione della proposta di riconoscimento IGP in GU n. 66 del 20/03/10	Intera Regione Lazio, Intera Regione Marche, Intera Regione Emilia Romagna, Intera Regione Umbria, Intera Regione Toscana, Intera Regione Abruzzo

Il settore agro-alimentare è di importanza strategica, nel territorio le imprese sono 4.016 e vi operano 3.887 addetti.

Al momento attuale, manca una cartografia o un piano che indichi in maniera particolareggiata le zone in cui ricadono i prodotti certificati IGP e DOP.

Per il seguente motivo, per effettuare l'analisi, si è verificato se, l'opera in oggetto, ricada o meno nei territori delle aziende produttrici certificate. La lista delle aziende è ricavabile dai siti ufficiali dei consorzi quando disponibili.

I consorzi verificati sono i seguenti:

- Consorzio Sabina DOP
- Consorzio Ricotta Romana
- Consorzio Abbacchio Romano IGP
- Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano

Dalle analisi effettuate, è stata individuata una sola azienda produttrice ricadente nel territorio comunale di Rieti, ma in posizione da non essere interessata dall'opera in oggetto. In conseguenza, in assenza di un piano regionale particolareggiato che definisca in maniera chiara e univoca i territori in cui ricadono i prodotti IGP e DOP, si può quindi escludere che l'opera in oggetto abbia ripercussioni o impatti sulle produzioni certificate di eccellenza del territorio della provincia di Rieti e dei territori comunali su cui ricade.

3 Pianificazione territoriale

Di seguito sono stati analizzati i rapporti tra il progetto e i principali Piani concernenti la pianificazione e gestione del territorio.

3.1 Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Vedasi elaborati da A194PDA007 a A194PDA018

Il paesaggio è la parte del territorio che comprende l'insieme dei beni costituenti l'identità della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale, garantendone la permanenza e il riconoscimento.

Per la tutela delle bellezze paesaggistiche sul territorio nazionale, il legislatore è intervenuto fin dagli anni '30 con degli atti normativi al fine di preservare e regolare il paesaggio. Dopo la cosiddetta "Legge Galasso" (L. 431/85) è stato quindi emanato, unendo il concetto di paesaggio a quello dei beni culturali, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004). In applicazione alle normative nazionali, le Regioni si sono dotate di Piano Territoriale Paesistico.

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale del Lazio con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, e 23 della Legge Regionale sul paesaggio n. 24/98² e approvato con D.C.R. n. 5 del 2 agosto del 2019. In data 13 febbraio 2020 sul BURL n. 13 è stata pubblicata la Deliberazione del Consiglio Regionale 2 agosto 2019, n. 5 "PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)".

Con la sentenza n. 240 depositata il 17 novembre 2020 la Corte Costituzionale ha annullato la deliberazione di approvazione del 2 agosto 2019 n. 5 della Regione Lazio, con la quale era stato approvato il PTPR e tutti gli atti consequenziali.

Infine il Consiglio Regionale della Regione Lazio, con deliberazione n.5 del 21 aprile 2021 ha in definitiva approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale.

² L.R. 06 luglio 1998, n. 24 Pianificazione Paesistica e Tutela dei Beni e delle Aree sottoposti a vincolo paesistico

Il PTPR è un unico piano esteso all'intero territorio della Regione Lazio; dopo l'approvazione sostituisce, sia nella parte normativa che nella parte cartografica, i piani territoriali paesistici vigenti, approvati con legge o con deliberazione del Consiglio regionale, di seguito denominati PTP, salvo quanto previsto al comma 2 delle norme, che precedentemente dividevano il territorio della Regione Lazio in ambiti territoriali caratterizzati da omogeneità storico-paesaggistica. Per la porzione interna al territorio di Roma Capitale, nelle località Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquadotti il PTPR rinvia al PTP di Roma ambito 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquadotti", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 febbraio 2010, n. 70. Per la porzione di territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree del patrimonio identitario regionale, individuati dal PTPR, a decorrere dalla adozione, si applica la disciplina di tutela del PTPR fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 9 delle norme.

Il PTPR è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, del patrimonio storico, artistico e culturale affinché sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato ed è redatto secondo i contenuti della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"; il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della Regione Lazio, esso è redatto sulla C.T.R. 1:10.000 e rappresentato sulla base cartografica aggiornata CTR 1:5.000 del 2014 della Regione Lazio ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice.

In base alle disposizioni di cui all'articolo 158 del Codice e all'articolo 23 del R.D. n. 1357 del 1940, il PTPR definisce:

- le zone di rispetto;
- il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili e gli eventuali parametri tecnici ai quali riferirsi nelle procedure autorizzative;
- le norme per i diversi tipi di costruzioni;
- la distribuzione ed il vario allineamento dei fabbricati;
- i criteri per la scelta e la varia distribuzione della flora;
- i movimenti di terra, le opere infrastrutturali e la viabilità.

I contenuti del PTPR hanno natura descrittiva, prescrittiva, propositiva e di indirizzo.

La cartografia del PTPR è costituita principalmente dalle tavole A, B, C e D, descritte di seguito.

I **"Sistemi ed ambiti di paesaggio"** – tavole A, contengono l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, i

percorsi panoramici ed i punti di vista. I Sistemi ed ambiti di paesaggio hanno natura prescrittiva.

I **“Beni del paesaggio”** - tavole B e i relativi repertori, contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettere a), b) e c) del Codice, tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva. Le tavole B non individuano le aree tutelate per legge di cui al comma 1 lettera h) dell’art. 142 del Codice: “le aree interessate dalle università agrarie e le zone gravate da usi civici” disciplinati nell’art. 11 della Lr 24/98; in ogni caso anche in tali aree, ancorché non cartografate, le norme del PTPR hanno natura prescrittiva. Le Tavole B del PTPR approvato sostituiscono, dalla pubblicazione, le Tavole B del PTPR adottato;

I **“Beni del patrimonio naturale e culturale”** - tavole C ed i relativi repertori hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo e contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. L’implementazione del quadro conoscitivo non costituisce variante al PTPR approvato. La disciplina dei beni del patrimonio culturale e naturale discende dalle proprie leggi, direttive o atti costitutivi ed è applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi indipendenti dalla autorizzazione paesaggistica.

Le Tavole C contengono anche l’individuazione puntuale dei punti di vista e dei percorsi panoramici nonché di aree con caratteristiche specifiche in cui realizzare progetti mirati per la conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio di cui all’articolo 143 del Codice con riferimento agli strumenti di attuazione del PTPR. Le Tavole C contengono altresì la graficizzazione del reticolo idrografico nella sua interezza, comprensivo dei corsi d’acqua non sottoposti a vincolo paesaggistico, che costituisce carattere fondamentale della conformazione del paesaggio;

La tavola C ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica.

Il **“Recepimento proposte comunali di modifica dei PTP accolte e parzialmente accolte e prescrizioni”** individuate nelle tavole D, con allegate le schede per provincia e prescrizioni, quali:

- I1 schede Provincia di Frosinone;
- I2 schede Provincia di Latina;
- I3 schede Provincia di Rieti;

- 14 schede di Roma
- 15 schede Città metropolitana di Roma Capitale;
- 16 schede Provincia di Viterbo;

hanno natura prescrittiva e, limitatamente alle proposte di modifica accolte e parzialmente accolte, prevalente rispetto alle classificazioni di tutela indicate nella Tavola A e nelle presenti norme.

A - Sistemi ed ambiti del paesaggio

La tavola A del PTPR Sistemi ed ambiti del paesaggio, con natura prescrittiva esclusivamente per le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, contiene l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, i percorsi panoramici ed i punti di vista.

I sistemi di paesaggio sono individuati e disciplinati al Capo II, artt. 17 ÷ 33, delle norme del piano.

Il PTPR ha individuato per l'intero territorio regionale gli ambiti paesaggistici ("paesaggi"), definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici presenti. Gli ambiti di paesaggio costituiscono, attraverso la propria continuità morfologica e geografica, sistemi di unità elementari tipiche riconoscibili nel contesto territoriale e di aree che svolgono la funzione di connessione tra i vari tipi di paesaggio o che ne garantiscono la fruizione visiva (art.17, co. 1 e co.2).

I sistemi del paesaggio individuati dal piano e gli ulteriori paesaggi in cui sono articolati, sono i seguenti:

- SISTEMA DEL PAESAGGIO NATURALE
 - o Paesaggio naturale
 - o Paesaggio naturale agrario
 - o Paesaggio naturale di continuità
- SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO
 - o Paesaggio agrario di rilevante valore
 - o Paesaggio agrario di valore
 - o Paesaggio agrario di continuità
- SISTEMA DEL PAESAGGIO INSEDIATIVO
 - o Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto
 - o Parchi, Ville e Giardini storici
 - o Paesaggio dell'insediamento urbano

- o Reti infrastrutture e servizi
- o Paesaggio dell'insediamento in evoluzione
- o Paesaggio dell'insediamento storico diffuso

Per ogni paesaggio, nelle norme di piano è indicata la disciplina di tutela e di uso per i paesaggi individuati dal PTPR. In particolare, ai commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell'art.18 è riportato:

- comma 1: ogni "paesaggio" prevede una specifica disciplina di tutela e di uso che si articola in tre tabelle: A), B) e C);
- comma 2: Nella tabella A) sono definite le componenti elementari dello specifico paesaggio, gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità.
- comma 3: Nella tabella B) sono definiti gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici e le attività di trasformazione consentite con specifiche prescrizioni di tutela ordinate per uso e per tipi di intervento; per ogni uso e per ogni attività il PTPR individua, inoltre, obiettivi generali e specifici di miglioramento della qualità del paesaggio;
- comma 4: Nella tabella C) sono definite generali disposizioni regolamentari con direttive per il corretto inserimento degli interventi per ogni paesaggio e le misure e gli indirizzi per la salvaguardia delle componenti naturali geomorfologiche ed architettoniche;
- comma 8. La disciplina di tutela e di uso dei paesaggi si riferisce alla seguente classificazione di usi e di interventi elencati [...].

Nelle Norme del PTPR sono indicate le tipologie di intervento e relative discipline: il progetto in esame è ricondotto, per ciascun Sistema di Paesaggio, alla tipologia 6.1 *"infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (articolo 3, comma 1, lettera e.3, DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)"*.

Nello specifico, dall'esame della **Tavola A "Sistemi ed ambiti del paesaggio"** in cui è stata riportata l'opera di progetto, si evince come il territorio attraversato abbia conservato prevalentemente caratteri di naturalità essendo classificato per l'intero percorso del tracciato come:

- *Sistema del Paesaggio Naturale*

- *Paesaggio Naturale*
- *Paesaggio Naturale di Continuità.*

In corrispondenza del comune di Salisano si evidenzia invece la maggior presenza umana con aree classificate come insediamenti urbani e Paesaggio agrario, che mostra come si sia conservata un'impronta agricola tipica dell'area e una delle principali attività terziarie. Tali aree sono classificate come:

- *Paesaggio naturale agrario*
- *Paesaggio agrario*
 - *di rilevante valore*
 - *di valore.*

Secondo quanto indicato nelle norme del PTPR:

- Il **paesaggio naturale** (art 22 delle NTA) è costituito dalle porzioni di territorio caratterizzate dal maggiore valore di naturalità per la presenza dei beni di interesse naturalistico nonché di specificità geomorfologiche e vegetazionali anche se interessati dal modo d'uso agricolo. Tale paesaggio comprende principalmente le aree nelle quali i beni conservano il carattere naturale o seminaturale in condizione di sostanziale integrità. La tutela è volta alla conservazione dei beni anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia, nonché alla loro valorizzazione nei limiti indicati nelle specifiche modalità di tutela. (art. 22). In relazione alla tipologia di interventi previsti da progetto si riportano gli obiettivi specifici di tutela e la disciplina prevista nel caso del paesaggio in esame.

Tabella B) Paesaggio Naturale - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela e disciplina
6	Usa Tecnologico	Sviluppo del territorio nel rispetto del patrimonio naturale
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo ineditato (art. 3, comma 1, lett. e.3), DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, se non diversamente localizzabili, nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Le infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrato. La relazione paesaggistica, deve prevedere la sistemazione paesaggistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica prevista nella relazione.

- Il **paesaggio naturale di continuità** (art 24. delle NTA) è costituito da porzioni di territorio che presentano elevato valore di naturalità, anche se parzialmente edificati o infrastrutturati. Possono essere collocati all'interno o in adiacenza dei paesaggi naturali e costituirne irrinunciabile area di protezione; in altri casi tali paesaggi sono inseriti all'interno o in adiacenza a paesaggi degli insediamenti urbani o in evoluzione costituendone elemento di pregio naturalistico da salvaguardare.

La tutela per tali territori è volta alla valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici unitari. Nel caso di continuità con il paesaggio naturale l'obiettivo è la protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale stesso e, in linea subordinata, la conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali.

In ambiente urbano la tutela è volta alla salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto urbano. In tali territori si possono prevedere interventi di recupero dei valori naturalistici del paesaggio.

Subordinatamente a valutazione di inserimento paesistico tali aree possono essere realizzate infrastrutture e/o servizi strettamente necessari a garantire la fruizione dei beni e delle aree di interesse naturalistico secondo le indicazioni specifiche contenute nella tabella B. (art.24). In relazione alla tipologia di interventi previsti da progetto si riportano gli obiettivi specifici di tutela e la disciplina prevista nel caso del paesaggio in esame.

Tabella B) Paesaggio naturale di continuità - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela	
Tipologie di interventi di trasformazione per uso	obiettivo specifico di tutela/disciplina
6.1 Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo ineditato (art. 3 comma 1 lettera e.3 DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Consentite, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. La relazione paesaggistica deve documentare dettagliatamente la sistemazione paesistica dei luoghi post operam da prevedere nel progetto e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.

- Il **paesaggio naturale agrario** (art. 23 delle NTA) è costituito dalle porzioni di territorio che conservano i caratteri tradizionali propri del paesaggio agrario, e sono caratterizzati anche dalla presenza di componenti naturali di elevato valore paesistico. Tali paesaggi sono prevalentemente costituiti da vasti territori a conduzione agricola collocati in aree naturali protette o nelle unità geografiche delle zone costiere e delle valli fluviali.

La tutela è volta alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale e in linea subordinata alla conservazione dei modi d'uso agricoli tradizionali.

Tabella B) Paesaggio naturale agrario - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		obiettivo specifico di tutela/disciplina
6	Uso Tecnologico	Utilizzazione del Paesaggio agrario nel rispetto dei valori paesistici e dei beni del patrimonio naturale
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 comma 1 lettera e.3 DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, se non diversamente localizzabili nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Le infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrato. Il progetto deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista e dettagliata nella relazione paesaggistica. In ogni caso è consentito l'adeguamento funzionale delle di infrastrutture esistenti.

- Il **paesaggio agrario di rilevante valore** è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla naturale vocazione agricola che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale.

Si tratta di aree caratterizzate da produzione agricola, di grande estensione, profondità e omogeneità e che hanno rilevante valore paesistico per l'eccellenza dell'assetto percettivo, scenico e panoramico.

In questo ambito paesaggistico sono comprese le aree in prevalenza caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata e le aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva anche in relazione alla estensione dei terreni.

La tutela è volta alla salvaguardia della continuità del paesaggio mediante il mantenimento di forme di uso agricolo del suolo.(art.25)

In relazione alla tipologia di interventi previsti da progetto si riportano gli obiettivi specifici di tutela e la disciplina prevista nel caso del paesaggio in esame.

Tabella B) Paesaggio agrario di rilevante valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela	
Tipologie di interventi di trasformazione per uso	Obiettivo specifico di tutela/disciplina
6.1 infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo ineditato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. La relazione paesaggistica deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.

- Il paesaggio agrario di valore (art. 26 delle NTA) è costituito da porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali.

Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere permanente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei prodotti agricoli.

In questa tipologia sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola.

La tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell'uso agricolo e di quello produttivo compatibile.

Tabella B) Paesaggio agrario di valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso	Obiettivo specifico di tutela/disciplina	
6	Uso tecnologico	Promozione dell'uso agrario e dei metodi coltivazione tradizionali nonché la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo ineditato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato; la relazione paesaggistica deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.

B – Beni paesaggistici

Le Tavole B Beni Paesaggistici hanno natura prescrittiva e contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva.

Dall'analisi della **Tavola B "Beni del paesaggio"** si evince come tutta l'estensione dell'area di studio sia caratterizzata da aree soggette a tutela paesaggistica, prevalentemente boschi (punto g)), alcuni corsi d'acqua ed alcuni laghi, poche aree di interesse archeologico ed aree di notevole interesse pubblico (aree vincolate per legge).

Nel dettaglio:

- Piana di San Vittorino:
 - *c) protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua* c057_0712 – Rio Peschiera, art. 36;
- in corrispondenza del manufatto di partenza del nuovo acquedotto:
 - *m) protezione delle aree di interesse archeologico* m057_0376, art.42;
- Valle del Salto:
 - *c) protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua* c057_0798 – Fiume Salto, art. 36;
- Valle del Turano:
 - *c) protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua* c057_0132 – Fiume Turano, art. 36;
- San Giovanni Reatino:
 - *c) protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua* c057_0746 – Fosso Lariana, art. 36;
 - *m) beni lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto* - tl_0328, art.46;
- Montenero Sabino:
 - *c) protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua* - Fosso di Casaprota e di Montenero - c057_0774, art. 36;
 - *c) protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua* - Fosso di Ficorone e d'Avanti Poggio - c057_0775, art. 36;

- *lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche - Comprensorio del Monte Tancia - cd057_019, art. 8;*
- Salisano:
 - *c) protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua - Fosso di Rasciano - c057_0773, art. 36;*
 - *Insedimenti urbani storici e relativa fascia di rispetto - centro storico Salisano, art. 43.*

L'intero tracciato di progetto inoltre ricade nel vincolo *g) protezione delle aree boscate.*

Nel merito dei beni dichiarativi, il progetto come sopra evidenziato interessa alcune aree ricadenti nei beni d'insieme. Tali beni sono normati **dall'art. 8 delle NTA** del PTPR di seguito riportato.

"1. I beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi dell'art 134, comma 1, lett a), e dell'articolo 136 del Codice comprendono:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e nuclei storici;*
- d) le bellezze panoramiche e così pure i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.*

2. Il Piano ha effettuato, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 24/1998 e ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice, la ricognizione e la verifica delle perimetrazioni e dei dispositivi dei provvedimenti individuativi dei beni di cui al precedente comma, definitivamente validati nell'ambito delle attività di copianificazione previste nel protocollo d'intesa sottoscritto l'11 dicembre 2013,

trasferendo le perimetrazioni dalla cartografia originaria catastale o IGM 1:25000 allegata al provvedimento sulla CTR 1:10000 e 1:5000.

3. I beni di cui al comma 1 sono individuati cartograficamente nelle tavole B e descritti nei repertori allegati per ciascuno dei cinque ambiti provinciali. Le perimetrazioni contenute nel PTPR costituiscono, al termine della procedura approvativa, conferma e rettifica dei provvedimenti dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettera a), del Codice.

4. Per le aree individuate graficamente nella Tavola B oggetto di proposte di provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, avviate ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Codice, che alla data di approvazione del PTPR non hanno concluso l'iter di adozione, opera la disciplina prevista dal comma 5 dell'articolo 141 del Codice.

5. I repertori contengono, inoltre, la segnalazione di eventuali provvedimenti giurisdizionali relativi ai beni di cui al comma 1, assunti, ovvero gli estremi delle sentenze passate in giudicato. In tale ultimo caso sono modificate le perimetrazioni delle Tavola B solo ove la graficizzazione risulti possibile e univoca.

6. Ai beni paesaggistici individuati con provvedimento dell'Amministrazione competente non si applica l'esclusione di cui al comma 2 dell'articolo 142 del Codice.

7. Le presenti norme disciplinano le ipotesi in cui può trovare applicazione la previsione dell'articolo 143, comma 4, lettera b), a seguito dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTPR, individuando nell'allegato S alle norme le aree gravemente compromesse e degradate per le quali se ne propone l'applicazione.

8. Ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme, redatta ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettere b), h) ed i), del Codice che costituisce la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, ai sensi degli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice.

9. Resta ferma la specifica disciplina dettata ai sensi dell'articolo 140, comma 2, del Codice dei provvedimenti emanati successivamente all'adozione del PTPR di cui all'allegato A6 alla Tavola B."

Nel merito dei beni ricognitivi di legge, il progetto interessa inoltre alcune aree di protezione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua. Tali beni sono normati **dall'art. 36 delle NTA del P.T.P.R.**, relativo alla protezione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, di seguito riportato.

"1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di centocinquanta metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione sono ricogniti nelle Tavole B del PTPR nei limiti di pubblicità definiti dagli elenchi stessi; inoltre rientrano nei beni di cui al presente articolo le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche ricognite nelle Tavole B del PTPR. I beni di cui al presente comma sono di seguito denominati complessivamente "corsi d'acqua".

[...].

4. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubamento dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo; è ammesso l'intubamento, per tratti non eccedenti i venti metri e non ripetibile a distanze inferiori a trecento metri, di corsi d'acqua vincolati, previa autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice. Fermo restando il vincolo paesaggistico, sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge regionale 24/1998. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso d'acqua interessato e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo regionale.

5. Ferma restando l'autorizzazione di cui al comma 4, è altresì ammesso, esclusivamente per motivi igienico sanitari, l'intubamento di corsi d'acqua limitatamente a tratti confinanti o interni a strutture ospedaliere e cimiteriali, anche se eccedente i venti metri. Fermo restando il vincolo paesaggistico dei centocinquanta metri per ciascuna sponda o piede dell'argine, le prescrizioni di inedificabilità nella fascia di rispetto non si applicano ai corsi d'acqua intubati ai sensi del presente comma. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso d'acqua interessato, e

trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo territoriale regionale per il paesaggio. Fatte salve le opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti ovvero le parti urbane già edificate, lungo il percorso del tratto intubato è previsto, su entrambi i lati, un doppio filare di alberature autoctone con all'interno lo spazio per un percorso pedonale, volto a testimoniare la permanenza e la continuità paesaggistica del corso d'acqua medesimo.

6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di centocinquanta metri per parte; nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 17. Per i canali e collettori artificiali di cui all'elenco contenuto nell'allegato 3 della D.G.R. 452/2005, la profondità delle fasce da mantenere integre e inedificate si riduce a cinquanta metri. Sono assimilati ai collettori artificiali i tratti dei corsi d'acqua regolarmente intubati e segnalati dalle amministrazioni comunali con le procedure di cui al comma 4. Sarà cura dell'amministrazione comunale segnalare, inoltre, i tratti oggetto di eventuali interventi di rinaturalizzazione.

7. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al "paesaggio degli insediamenti urbani" e al paesaggio delle "Reti, infrastrutture e servizi", ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all'articolo 61 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980.

8. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, per le zone C, D ed F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della l.r. 24/1998, nonché per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica dello stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:

a) mantenimento di una fascia integra e inedificata di cinquanta metri a partire dall'argine;

b) comprovata esistenza di aree edificate contigue.

9. Gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

10. *L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse.*

11. *Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 l'indice attribuito è:*

a) *per le zone sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice, quello previsto, per la zona agricola interessata, dallo strumento urbanistico vigente;*

b) *per i beni paesaggistici per i quali sia cogente la disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi, quello contenuto nella disciplina del paesaggio individuato dal PTPR per la corrispondente porzione di territorio ove espresso o, in carenza, quello previsto dagli strumenti urbanistici vigenti per la zona agricola interessata.*

12. *Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere, infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, e alle seguenti condizioni:*

a) *mantenimento di una fascia integra e ineditata di cinquanta metri a partire dall'argine;*

b) *comprovata esistenza di aree edificate contigue.*

13. *I progetti delle opere di cui al comma 12 sono corredati della Relazione Paesaggistica di cui all'articolo 54.*

14. *Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato ed esterno alle aree urbanizzate di cui al comma 7, per i manufatti non vincolati ai sensi della parte seconda del Codice ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è comunque consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico - sanitari, non superiore al cinque per cento e comunque non superiore a 50 mc.*

Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

15. *Sono consentite, previo rilascio dei nulla osta previsti dalla normativa di settore e fermo restando l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, le opere*

relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, le opere connesse ad attività indispensabili ai fini della eliminazione di situazioni insalubri e di pericolo per la sanità pubblica nonché le opere strettamente necessarie per l'utilizzazione produttiva delle acque e le opere relative al "mini-idro". Tali opere devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

16. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne tempestivamente avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare alla struttura competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

17. Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati della Relazione Paesaggistica di cui all'articolo 54.

18. Fatti salvi gli ulteriori obblighi derivanti dalla normativa di settore, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, ma all'obbligo di comunicazione alla struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione stessa, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento, da sottoporre a nullaosta della competente autorità di bacino, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolte alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis, del d.l. 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677.

19. Nel paesaggio degli insediamenti in evoluzione, nel paesaggio agricolo di continuità e per l'attuazione di progetti di navigabilità dei corsi d'acqua sono consentite trasformazioni diverse da quelle di cui ai commi 6, 12 e 14 previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'articolo 60, volto al recupero urbanistico. In tal caso ogni trasformazione è subordinata alle condizioni di cui ai commi 8 e 9.

20. Nel paesaggio agrario di continuità e nel paesaggio agrario di valore, esclusivamente per le fasce di rispetto degli affluenti diretti dei corsi d'acqua, individuati con la sigla A nei repertori ricompresi nell'Allegato C delle Tavole B, si applicano le disposizioni di cui al comma 8. [...].”

Sempre relativamente ai beni ricognitivi di legge, il tracciato di progetto interessa aree tutelate come aree boscate disciplinate **all'articolo 39 delle NTA del PTPR** nel quale è indicato quanto segue:

"1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del Codice, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco.

3. Si considerano boschi:

a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;

b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5 mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;

c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a venti metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.

4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:

a) *gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;*

b) *le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;*

c) *le piantagioni arboree dei giardini;*

d) *i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il cinquanta per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato;*

5. *Nei casi di errata o incerta perimetrazione, nonché in presenza di difformità tra i territori interessati da bosco e quelli individuati su cartografia adottata dalla Regione, i comuni accertano l'effettiva destinazione del territorio, con riferimento alla definizione di bosco di cui ai commi 1, 2, 3, e 4; in esito all'accertamento, certificano la presenza o meno del bosco, l'esatta perimetrazione e se la zona è stata percorsa dal fuoco o è soggetta a progetti di rimboschimento.*

6. *La certificazione di cui al comma 5 è resa con atto dell'ufficio comunale competente in materia forestale ed è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica per le rispettive attività di programmazione, pianificazione e controllo.*

7. *La graficizzazione del bosco contenuta nella cartografia del PTPR è ricognitiva e probante salvo che sia diversamente certificato dai comuni ai sensi del comma 5. I comuni sono tenuti a segnalare e certificare le aree interessate dalla presenza del bene che non risultino individuate dalla cartografia del PTPR. Ai beni di cui al comma 1, ancorché non individuati nella Tavola B del PTPR, ai fini della tutela paesaggistica si applica la disciplina di cui al presente articolo. La Regione provvede all'adeguamento periodico della cartografia di riferimento.*

8. *Per i territori boscati, fatti salvi i casi di cui al comma 10, e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco, sono consentiti, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del Codice, esclusivamente gli interventi di recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, gli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori*

naturalistico ambientali, come definiti nel paesaggio naturale e relativa disciplina d'uso, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.

9. La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e non contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici.

10. Nei casi di deroga espressamente previsti dalle presenti norme compatibilmente con la salvaguardia dei valori paesaggistici e di difesa del suolo, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, può essere consentita la trasformazione della superficie boscata. La trasformazione di cui al presente comma è subordinata alla realizzazione delle misure di compensazione previste dall'articolo 4 del d.lgs. 227/2001, con le modalità di cui all'articolo 40 della l.r. 39/2002 e successive modifiche. In tal caso, la superficie trasformata concorre al calcolo della cubatura realizzabile e contribuisce alla determinazione del lotto minimo. Le aree oggetto di rimboschimento per compensazione rientrano tra i territori assimilati a bosco e sono soggette alle relative disposizioni di tutela.

11. Nei territori boscati sono fatti salvi i campeggi come definiti dall'articolo 2, comma 2, del R.R. n. 18 del 24 ottobre 2008 attuativo della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, esistenti e funzionanti con regolare autorizzazione di esercizio e nella consistenza risultante alla data del 6 settembre 1985. Eventuali ampliamenti dei campeggi esistenti perimetrati sono autorizzati solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall'articolo 9 del R.R. n. 18/2008 il cui progetto è corredato della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005. I relativi manufatti devono salvaguardare la vegetazione arborea esistente, avere preferibilmente carattere provvisorio e non possono, comunque, consistere in opere murarie, salvo quelle necessarie per la realizzazione dei servizi igienici. I comuni già dotati di strumento urbanistico generale provvedono, con apposita variante all'individuazione specifica delle aree interessate dai complessi ricettivi campeggistici di cui al presente comma."

All'art. 42 delle norme del PTPR è indicato che "Per le aree, gli ambiti, i beni, puntuali e lineari, e le relative fasce di rispetto di cui al comma 3, lettera a), ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del Codice nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:

a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo (lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del DPR 380/2001) nonché di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione e ricostruzione ovvero interventi di demolizione anche parziale senza ricostruzione; tali interventi non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato;

b) per gli interventi di nuova costruzione, ivi compresi ampliamenti degli edifici esistenti nonché gli interventi pertinenziali e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, e comunque per tutti gli interventi che comportino movimenti di terra, ivi compresi i reinterri, l'autorizzazione paesaggistica è integrata dal preventivo parere della Soprintendenza archeologica di Stato che valuta, successivamente ad eventuali indagini archeologiche o assistenze in corso d'opera, complete di documentazione, l'ubicazione o determina l'eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione dei beni medesimi; l'autorizzazione paesaggistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico;

c) è obbligatorio mantenere una fascia inedificabile dai singoli beni archeologici da recepire da parte della Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica di Stato;

d) nei beni, e relative fasce di rispetto, di cui al presente comma, è comunque vietata l'installazione di cartelloni ed altre strutture per mezzi pubblicitari, salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica, ed è fatto obbligo, nei nuovi strumenti urbanistici attuativi, di prevedere, ove possibile, l'eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela. [...]

8. In tutti i "paesaggi" individuati dal PTPR, nelle aree tutelate per legge di cui al presente articolo nonché per i beni paesaggistici tipizzati come beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici, sono ammissibili, previo parere archeologico della Soprintendenza competente, interventi volti alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici esistenti o ritrovati, isolati e d'insieme; tali interventi effettuati esclusivamente d'iniziativa ovvero sotto la sorveglianza della competente Soprintendenza riguardano in particolare attività di:

- protezione: con la realizzazione di staccionate in legno, recinzioni, coperture dirette e indirette, sia provvisorie che definitive, con strutture indipendenti dai

manufatti archeologici, eliminazione di alberi, arbusti e siepi, movimenti di terra, realizzazione di schermature arboree;

- *recupero: con interventi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001, fino alla demolizione ed eventuale ricostruzione, eliminazione di superfetazioni;*
- *accessibilità: con realizzazione di percorsi pedonali e carrabili strettamente funzionali alla fruizione ed alle opere provvisionali, e di reti per l'urbanizzazione primaria ed i necessari attraversamenti per gli allacci;*
- *ricerca e sistemazione: con interventi di esplorazione, scavo, saggi e perforazione, nonché di rimodellamento del terreno e realizzazione di terrazzamenti funzionali ai beni;*
- *valorizzazione: con realizzazione di manufatti adibiti a servizi igienici e logistici di prima necessità, nonché dei parcheggi strettamente necessari alla fruizione del bene."*

Parte del progetto rientra anche all'interno dei beni ricognitivi di piano, tutelati **all'articolo 43 delle NTA del PTPR** nel quale è indicato quanto di seguito riportato.

"1. Sono sottoposte a vincolo paesistico le aree agricole della Campagna Romana e le Bonifiche agrarie del XX secolo, che costituiscono testimonianza e permanenza dei caratteri di particolari periodi storici, come individuate e disciplinate ai successivi commi.

2. Le aree agricole della Campagna Romana, comprendono i lacereti el più vasto Agro Romano di cui oggi permangono zone residue ai margini dell'area metropolitana di Roma, costituendo i luoghi di identificazione del paesaggio storico-monumentale rappresentato dai vedutisti e descritto dai viaggiatori e dagli scrittori sin da XVII secolo. Le aree agricole della Campagna Romana sono le porzioni di territorio che hanno ispirato la nascita dell'iconografia legata al paesaggio come rappresentazione del rapporto con il passato in cui la presenza di grandi complessi archeologici e monumentali si unisce ai valori naturalistici in un contesto agricolo di cui permangono testimonianze.

3. Le aree agricole delle Bonifiche Agrarie del XX secolo rappresentano la più vasta e recente trasformazione del paesaggio avvenuta nelle marenne tirreniche e nelle aree pianeggianti del Lazio, anche in adiacenza dei principali fiumi di rilevanza nazionale, come insieme di interventi di ordinata suddivisione fondiaria ai fini rurali, di opere

idrauliche e di gerarchia canalizzazione delle acque, di imponenti interventi vegetazionali, di realizzazione di centri, borghi agricoli con i servizi e poderi.

4. Le aree agricole di cui al presente articolo sono individuate nelle Tavole B e descritte nel repertorio F1A dei beni del patrimonio identitario regionale ad esse associato e perimetrato in nove distinte planimetrie in scala 1:25000 che in particolare riguardano:

a) Agro tiburtino-prenestino; nei Comuni di Castel San Pietro Romano, Galliciano nel Lazio, Guidonia Montecelio, Montecompatri, Palestrina, Poli, Roma, San Gregorio da Sassola, Tivoli, Zagarolo;

b) Valle dei Fossi di Falcognana, Rudicelli e Vallerano; nei Comuni di Castel Gandolfo, Marino, Roma;

c) Tenuta di Casal del Marmo; nel Comune di Roma;

d) Valle del Fiume Arrone e del fosso di Santa Maria di Galeria; nei Comuni di Fiumicino, Roma;

e) Valle del rio Palidoro e del fosso delle Cascate; nei Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Roma;

f) Valle dei Fossi Tebbia, Teppia e del Passo; nei Comuni di Artena, Cisterna di Latina, Cori, Latina;

g) Bonifica pontina in località fossa; nei Comuni di Bassiano, Pontinia, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Terracina;

h) Piana del fiume Liri fra i fiumi Gari e Sacco; nei Comuni di Cassino, Colfelice, Esperia, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare, Sant'Ambrogio del Garigliano, Sant'Andrea sul Garigliano;

i) Piana di Furbara e Santa Severa; nei Comuni di Cerveteri, Santa Marinella, Tolfa.

5. Ai beni di cui al presente articolo si applica la disciplina dei Paesaggi di cui al Capo II delle presenti norme."

All'art. 46 delle NTA del P.T.P.R. è indicato quanto riportato di seguito.

"1. Sono sottoposti a vincolo paesistico, in quanto beni del patrimonio identitario regionale, i beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e le relative fasce di rispetto, costituiti dalle strutture edilizie comprensive di edifici e spazi ineditati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei processi di antropizzazione del territorio. Tali beni rappresentano elementi riconoscibili

dell'organizzazione storica del territorio e sono individuati nelle Tavole B ed elencati nei repertori F2, F3, F4, F5, F6.

2. I beni archeologici di cui al presente articolo sono:

a) beni individuati costituiti da beni scavati, resti archeologici e complessi monumentali conosciuti nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e le relative fasce di rispetto della profondità di cento metri;

b) beni individuati noti da fonti bibliografiche, documentarie o da esplorazione di superficie, seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative fasce di rispetto, della profondità di cento metri;

c) ambiti di rispetto archeologico che comprendono ridotte porzioni di territorio in cui la presenza di beni di cui al presente comma è integrata da altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, soprattutto come quadro d'insieme e delle visuali che di essi e che da essi si godono.

3. Ai beni di cui al comma 2 si applica la disciplina prevista per le zone di interesse archeologico di cui all'articolo 42, comma 3, lettera a).

4. I beni storici di cui al presente articolo sono costituiti da: manufatti edilizi rappresentanti l'identità della comunità locale aventi sia carattere monumentale, quali edifici civili, chiese, complessi religiosi, che estetico-tradizionale legati all'uso del territorio, quale quello agricolo, come casali, mulini, fontanili. Ai beni di cui al presente comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 44, comma 12, per i manufatti di interesse estetico tradizionale.

5. Nei beni di cui al presente articolo è comunque vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica, ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi di tutela."

Oltre alle norme singolarmente esposte per ognuno dei beni interferiti dal progetto, si segnala, per tale tipologia di opere, l'art. 12 "Autorizzazione per opere pubbliche" delle NTA del PTPR che al comma 1 riportano "1. Le opere pubbliche possono essere consentite anche in deroga alle norme del PTPR in assenza di alternative localizzative e/o progettuali, ferma restando la necessità di verificare, in sede di autorizzazione paesaggistica, la compatibilità di dette opere con gli obiettivi di tutela e di

miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni.”

C - Beni del patrimonio naturale e culturale

Le Tavole C Beni del Patrimonio Naturale e Culturale hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo, contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. La disciplina dei beni del patrimonio culturale e naturale discende dalle proprie leggi, direttive o atti costitutivi ed è applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi indipendenti dalla autorizzazione paesaggistica. Le Tavole C contengono anche l'individuazione dei punti di vista e dei percorsi panoramici esterni ai provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché di aree con caratteristiche specifiche in cui realizzare progetti mirati per la conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio di cui all'articolo 143 del Codice con riferimento agli strumenti di attuazione del PTPR.

Dall'analisi della **Tavola C “Beni del patrimonio naturale e culturale”** del PTPR, si evidenzia che gli elementi utili rappresentati in tavola ai fini della presente caratterizzazione sono i *percorsi panoramici*.

I percorsi panoramici corrispondono alla S.P. n.46, alla via Longone Sabino e a tratti della S.S.4, sono ubicati prevalentemente a mezza costa, in quanto consentono ampie visioni sul paesaggio circostante.

D – Recepimento delle proposte comunali di modifica dei PTP accolte, parzialmente accolte e prescrizioni

Le Tavole D Recepimento delle proposte comunali di modifica dei PTP accolte, parzialmente accolte e prescrizioni e le schede allegate hanno natura prescrittiva e, limitatamente alle proposte di modifica accolte e parzialmente accolte, prevalente rispetto alle classificazioni di tutela indicate nella Tavola A e nelle norme.

Nella **tavola D “Recepimento proposte comunali di modifica dei PTP accolte e parzialmente accolte e prescrizioni”** invece si evidenzia come l'intera opera di progetto non ricada in nessuna proposta di modifica.

Per un'analisi di dettaglio dell'interferenza tra i beni del paesaggio e le opere di progetto si rimanda alla "Relazione Paesaggistica" A194PDR007 e alla sezione D della Parte 4 del Quadro Ambientale.

3.2 Il Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Rieti

Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) secondo la L. 38/99, determina la pianificazione territoriale provinciale e definisce gli obiettivi generali da perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio della regione, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.

La Provincia di Rieti ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento con D.C.P. n° 95 del 26 novembre 1999 secondo le procedure allora vigenti previste dalla L.R. 6/99 (art. 5 comma 4). Il Comitato Regionale esprimeva parere favorevole al PTC con ordinanza n. 23/1 del 30 gennaio 2003 (Delibera G.R. n. 528 del 20/06/03) con l'obbligo di adeguare il Piano alle procedure e ai contenuti della nuova normativa entrata in vigore dopo la sua adozione, in particolare la L. 38/99 e le sue successive modifiche ed integrazioni, e alle indicazioni fornite dal C.T.R. stesso, elaborando contestualmente l'aggiornamento e il completamento dei Progetti di Territorio per la redazione dello schema di P.T.P.G – Piano Territoriale Provinciale Generale, adeguandolo ai contenuti previsti dall'art. 20.

Successivamente il PTPG della provincia di Rieti è stato adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 60/2005, integrata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 11/2009 ed è stato approvato dalla Giunta Regionale tramite ratifica dell'Accordo di Pianificazione.

Gli obiettivi del PTPG della provincia di Rieti sono:

- costituire contesti progettuali, di elaborazione e di relazione, contesti cioè in cui i diversi soggetti coinvolti divengono parte attiva dell'elaborazione, sollecitano iniziative, avanzano idee e progetti, sviluppano riflessioni critiche e letture interpretative.
- Sviluppare relazioni, legati alla costituzione di contesti relazionali e di progettazione e in particolare all'obiettivo di fare sviluppo locale. Questo significa non sviluppare una contrapposizione tra un locale e un globale, ma tessere una trama di relazioni all'interno e all'esterno del proprio territorio provinciale.

- Mantenere il territorio al centro dell'attenzione, poiché questo non può essere colto come oggetto inanimato e prettamente fisico, bensì anche come insieme di risorse su cui si sviluppa la vita delle comunità locali e come prodotto di questa stessa vita.
- sviluppare tematiche integrate. Questo vale, in particolare, per la questione ambientale, dove quando si parla di sviluppo sostenibile non si intende ricercare le compatibilità ambientali esterne, bensì piuttosto ricercare le forme coevolutive dell'ambiente, della produzione e dell'organizzazione sociale.
- Mantenere le identità di questa Provincia, così articolata in tante realtà diverse ed eterogenee, cui corrispondono anche differenti storie, culture, modi di pensare e modi di relazionarsi con i contesti limitrofi.

Il Piano Territoriale Provinciale Generale di Rieti suddivide l'intero territorio provinciale in subambiti: in Figura si riportano le perimetrazioni degli subambiti con la sovrapposizione del tracciato di progetto.

Come si evince dalla figura, l'area di studio ricade nei seguenti subambiti:

- Velino;
- Piana reatina e Valle Santa;
- Turano;
- Sabina (Valle del Farfa).

Per ognuno dei sub ambiti è stato definito un Progetto di Territorio specifico per le esigenze e caratteristiche dell'area.




Fig. 2 Piano Territoriale Provinciale Generale: subambiti

• **Velino**

La principale caratteristica di tale ambito è l'acqua, risorsa principale della provincia reatina, rappresentata principalmente dal fiume Velino e dagli altri fiumi presenti. Tale progetto di territorio mira alla costruzione di una rete ecologica provinciale valorizzando e proteggendo il sistema fluviale del Velino, istituendo anche il Parco Fluviale. Gli obiettivi principali sono:

- restituzione al fiume della fascia fluviale, riduzione al minimo delle interferenze nella dinamica evolutiva del fiume e degli ecosistemi fluviali, connesse anche a fattori insediativi;
- mantenimento della qualità delle acque attraverso azioni di prevenzione degli inquinamenti, riequilibrio del regime idrologico, recupero e mantenimento di

condizioni di naturalità negli scambi idrici fiume-falda, riduzione degli sprechi delle risorse idriche;

- salvaguardia delle aree sensibili e tutela integrale dei sistemi di specifico interesse naturalistico, mantenimento della continuità ecologica della fascia fluviale;
- salvaguardia delle risorse agricole e sviluppo delle loro potenzialità in termini ecocompatibili;
- miglioramento della fruibilità sociale della fascia fluviale, della accessibilità e percorribilità delle sponde e del fiume là dove possibile;

- **Piana reatina e Valle Santa**

La piana reatina è anche un sistema complesso, con una serie di "appendici". Il fulcro è indubbiamente il capoluogo, che concentra la maggior parte della residenza e dei servizi e delle principali funzioni centrali di Pubblica amministrazione.

In tale territorio si concentrano i principali insediamenti residenziali, le attività agricole (che costituiscono ancora la principale attività produttiva) e l'area industriale di Rieti.

L'area è inoltre caratterizzata dalla presenza di importantissime aree umide e da tutto il sistema delle acque fortemente strutturanti il contesto territoriale, che comporta la sovrapposizione di tale ambito con il precedente ambito del Velino.

Il progetto di territorio prevede quest'ambito come un "laboratorio della qualità dell'abitare", in cui sviluppare una maggiore organizzazione degli insediamenti urbani e riqualificare gli insediamenti diffusi e agglomerati sparsi; sviluppare le attività agricole e industriali; valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale; articolazione e consolidamento dei servizi alla cittadinanza.

- **Turano**

Il territorio della valle del Turano presenta tre principali criticità, quali la riduzione della popolazione residente e aumento degli anziani, con conseguente abbandono dei centri storici, nonostante si assiste in contrapposizione a una riqualificazione di questi; forte riduzione delle attività produttive, agricole e turistiche, che si concentrano tutte vicino al lago Turano. Ciò comporta l'abbandono delle campagne ma di conseguenza l'avanzamento del bosco e un miglioramento dell'equilibrio dei sistemi naturali; sviluppo di insediamenti fuori dai centri storici, in prevalenze costituiti da seconde case o piccoli appezzamenti agricoli. Il tutto è accentuato dalla bassa e disagiata

accessibilità della valle, sia interna che verso l'esterno.

L'obiettivo di tale Progetto è di attribuire alla valle del Turano il ruolo di produzione di servizi ambientali, conciliando gli ecosistemi naturali con le attività produttive agricole e il recupero dell'architettura rurale. Inoltre mira a favorire la riqualificazione dei centri storici e l'incremento del turismo legato con la natura e i prodotti locali. Ovviamente per favorire ciò è necessario migliorare l'accessibilità stradale e il sistema di mobilità.

- **Sabina (Valle del Farfa)**

L'identità dell'ambito della Sabina è principalmente legata alla produzione di olio. Gli uliveti e la produzione dell'olio costituiscono, infatti, una modalità profondamente integrata attraverso la quale la popolazione sabina si è rapportata con le sue risorse territoriali (la morfologia, i suoli, la vegetazione, il clima, ecc.), una modalità in cui la produzione e l'ambiente si sono espressi in forma coevolutiva. È questo un tipico esempio in cui si è espressa la "produzione di ambiente", realizzando uno specifico contesto paesaggistico ed un particolare equilibrio nell'uso delle risorse, una radicata "cura del territorio". L'olio ha costituito nel tempo anche la ricchezza della Sabina, dandole la possibilità di confrontarsi con altre realtà, con una propria autonomia ed una propria forza. La produzione odierna è però a carattere familiare, non orientata al mercato e caratterizzata da limitate forme di associazionismo e di attenzione alla commercializzazione, costringendo sempre più frequentemente a integrare con altre forme di reddito.

Gli obiettivi principali sono quindi:

- Sviluppare le attività produttive legate alle risorse regali verso la produzione di reddito e non più come seconda attività;
- Sviluppare una nuova cultura del territorio, valorizzando i prodotti tipici e le attività del turismo ambientale, culturale ed enogastronomico;
- La produzione di ambiente e aumento della qualità ambientale, creando una rete ecologica di livello locale.
- Migliorare i servizi locali alla popolazione e il sistema delle infrastrutture e della mobilità locale.

Sulla base di quanto esposto, l'opera di progetto si integra con coerenza e continuità nelle indicazioni fornite dal PTPG.

3.3 I Piani Regolatori

Vedasi elaborati da A194PDA024 a A194PDA027

L'area di studio si estende nella provincia di Rieti e il tracciato interessa direttamente i seguenti comuni:

- Castel Sant'Angelo
- Cittaducale
- Belmonte in Sabina
- Rieti
- Monte San Giovanni in Sabina
- Montenero Sabino
- Mompeo
- Salisano

Per le aree oggetto di esproprio è stata operata una prima verifica degli strumenti urbanistici, da cui non emergono indicazioni tali da far prevedere sostanziali trasformazioni del territorio che indirizza le aree non urbanizzate prevalentemente boschive e ad usi agricoli e grazie anche al regime imposto dalla tutela e dalla pianificazione paesistica.

In generale si evidenzia che l'acquedotto di progetto sarà completamente interrato e non comporterà quindi cambiamenti all'uso attuale del suolo. Sono previste alcune opere permanenti, di modeste dimensioni, per la manutenzione e ispezione delle gallerie. Per tali opere in soprassuolo verranno condotte tutte le necessarie analisi ed attività, al fine di garantire la conformità urbanistica delle opere in relazione allo strumento urbanistico vigente.

Durante l'esecuzione delle opere, nelle aree di cantiere potrebbero verificarsi delle modifiche all'uso del suolo, che però a lavori ultimati saranno restituiti allo stato originale.

Verranno comunque valutati tutti i dati urbanistici ufficiali riguardanti gli usi del territorio attuali e programmati al fine di valutare eventuali condizionamenti al progetto di cantierizzazione ed all'esecuzione degli interventi e quindi evitare conflittualità con gli strumenti urbanistici.

Di seguito si elencano le opere di progetto, che comportano l'acquisizione di aree private, in base al comune in cui ricadono e le destinazioni urbanistiche attuali.

- **Castel Sant'Angelo**
 - Manufatto delle opere di derivazione alle Sorgenti del Peschiera:
 - Zona agricola estensiva – Zona vincolata a bosco e pascolo montano

- **Cittaducale**
 - Attraversamento Piana di San Vittorino e Nuovo manufatto di partenza dell'Acquedotto:
 - Zona E agricolo
 - Acque pubbliche fascia di rispetto 150 m

- **Belmonte in Sabina**
 - Manufatto di imbocco alla galleria Turano 3
 - Zona E2 zone boscate e di rimboschimento
 - Zona E4 zone agricole produttive di pianura
 - Manufatti (SGR 1 - 2) presso San Giovanni Reatino
 - Zona E2 zone boscate e di rimboschimento
 - Zona E4 zone agricole produttive di pianura

- **Rieti**
 - Manufatti dei cantieri Turano 1 – Turano 2
 - Zona E2: agricola vincolata
 - Manufatto presso San Giovanni Reatino
 - Zona E2: agricola vincolata
 - Zona F6: Verde Privato sportivo

- **Monte San Giovanni in Sabina**
 - Nel comune le opere di progetto sono in sotterraneo, non sono previste opere in soprassuolo.

- **Montenero Sabino**
 - Nel comune le opere di progetto sono in sotterraneo, non sono previste opere in soprassuolo.

- **Mompeo**

- Nel comune le opere di progetto sono in sotterraneo, non sono previste opere in soprassuolo.

- **Salisano**

- Nodo S e pozzo PZ1
 - Zona B Completamento e Integrazione
 - Zona C2 Espansione Estensiva
 - Zona C4 Residenziale Economica Popolare
 - Zona E3 Agricola Normale
 - Vincolo Impianti di Depurazione
- pozzo PZ2 e Nuovo Bipartitore e collegamenti a Peschiera DX e SX:
 - Zona E3 Agricola Normale

3.4 Il Piano Regionale delle Attività Estrattive

Vedasi elaborato A194PDA023

Il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) è un importante atto di programmazione settoriale, stabilito dalla legge regionale 6 dicembre 2004, n.17 e s.m.i. relativa alle "Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio" e, in particolare, dall'art.9 "Piano regionale delle attività estrattive".

Il piano regionale delle attività estrattive è l'atto di programmazione settoriale che stabilisce, nell'ambito della programmazione socio-economica e territoriale regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di ricerca di materiali e di coltivazione di cava e torbiera, nonché per il recupero ambientale delle aree interessate.

Nell'ambito dell'opera in progetto, tale piano costituisce il riferimento per quanto riguarda l'approvvigionamento di materiale inerte e soprattutto per il conferimento del materiale di risulta proveniente dalle attività di scavo delle opere.

La documentazione presa a riferimento consta nelle "Schede censimento Sintesi" della Provincia di Rieti e nella Tavole 8/41 e 14/41 di "Censimento delle attività estrattive" nell'elaborato A194PDA0230 "Piano Regionale delle attività estrattive"; le aree estrattive censite sono classificate "in esercizio" o "non in esercizio" oltre a "Aree estrattive di cui non è stato possibile reperire documentazione amministrativa" che

possono essere state ubicate o da fonti bibliografiche o non hanno una ubicazione certa.

I Comuni interessati dall’attraversamento delle opere in progetto sono:

- Castel S. Angelo
- Cittaducale
- Rieti
- Belmonte in Sabina
- Monte S. Giovanni in Sabina
- Montenero Sabino
- Mompeo
- Salisano

Nei limiti amministrativi dei comuni di Castel S. Angelo, Belmonte in Sabina, Monte S. Giovanni in Sabina, Montenero Sabino, Salisano e Mompeo il PRAE non ha censito nessuna attività estrattiva almeno stando alle schede di sintesi.

Gli unici comuni che dalla lettura del PRAE hanno nei propri confini dei poli estrattivi sono Cittaducale e Rieti per i quali, nella tabella che segue, viene riepilogato l’elenco dei siti estrattivi e il loro stato amministrativo.

Tab. 2 Elenco siti estrattivi

		Località	Stato amministrativo	Tipologia
Cittaducale	CIT001	CALCARIOLA	In esercizio	Calcari da inerti per costruzioni e/o malte cementizie
	CIT002	CAPORIO	Non in esercizio	Calcari da inerti per costruzioni e/o malte cementizie
	CIT003	COLLI DALOTTI	Non in esercizio	Calcari marnosi da inerti per costruzioni e/o malte cementizie
	CIT004	STAZIONE COTILIA	In esercizio	Sabbie e ghiaie da inerti per costruzioni
Rieti	RIE001	S. GIOVANNI REATINO	In esercizio	Sabbie e ghiaie da inerti per costruzioni

RIE002	S. GIOVANNI REATINO	Non in esercizio	Inerti per costruzioni
RIE003	CASAGRANDE	In esercizio	Calcari marnosi da inerti per costruzioni e/o malte cementizie
RIE004	CASAGRANDE	Non in esercizio	Inerti per costruzioni
RIE006	COLLE SCARPE TOSTE	Non in esercizio	Inerti per costruzioni
RIE007	ARPEA	Non in esercizio	Inerti per costruzioni
RIE008	FORCELLE	Non in esercizio	Inerti per costruzioni
RIE009	CAMPO TERRANI	Non in esercizio	Calcari da inerti per costruzioni e/o malte cementizie
RIE010	VAZIA	Non in esercizio	Inerti per costruzioni
RIE011	VAZIA	Non in esercizio	Inerti per costruzioni
RIE012	STREPPARILLO	Non in esercizio	Inerti per costruzioni
RIE013	TESSENNARA	In esercizio	Calcari marnosi da inerti per costruzioni e/o malte cementizie
RIE014	VALLE SPENTO	Non in esercizio	Inerti per costruzioni
RIE015	TRE SASSI	Non in esercizio	Calcari marnosi da inerti per costruzioni e/o malte cementizie
RIE016	CAMPO LUGANO	Non in esercizio	Inerti per costruzioni
RIE017	POGGIO FIDONI	In esercizio	Calcari marnosi da inerti per costruzioni e/o malte cementizie
RIE018	COLLE S. NICOLA	Non in esercizio	Inerti per costruzioni
RIE019	CIPETTE	Non in esercizio	Inerti per costruzioni
RIE020	CASALE PIPPO	Non in esercizio	Inerti per costruzioni
RIE021	COLLE ALUFFI	Non in esercizio	Inerti per costruzioni

	RIE022	--	Non in esercizio	Sabbie e ghiaie da inerti per costruzioni
	RIE023	--	Non in esercizio	Sabbie e ghiaie da inerti per costruzioni
	RIE024	--	Non in esercizio	Sabbie e ghiaie da inerti per costruzioni

4 Disciplina di Tutela Ambientale

4.1 Il Sistema delle Aree Naturali Protette e della Rete Natura 2000

Vedasi elaborato A194PDA006

Per la tutela degli ecosistemi e la conservazione della biodiversità, è intervenuta a livello legislativo, sia l'Unione Europea che la legislazione nazionale.

A livello nazionale la L.N. n. 394/91, "Legge quadro sulle Aree Protette", suddivide le aree medesime in Parchi Nazionali, Riserve Naturali Statali, Aree Protette Marine, Parchi Regionali, Riserve Naturali Regionali, Aree Naturali Protette di interesse locale.

Nel Lazio la L.R. n. 29/97, "Norme generali e procedure di individuazione e istituzione delle aree naturali protette", che ha recepito in larga misura la legge nazionale, oltre ad impostare i cardini della nuova politica regionale in materia di aree protette, istituisce complessivamente 18 nuove aree protette.

A livello comunitario, la salvaguardia la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica costituiscono un obiettivo di interesse generale perseguito dall'Unione Europea conformemente all'articolo 130R del trattato; al riguardo sono state classificate aree appartenenti alla cosiddetta "Rete Natura 2000".

"Natura 2000" è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" (Direttiva

92/43/CEE) e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" (Direttiva 79/409/CEE) e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Le Zone Speciali di Conservazione, instaurate dalla Direttiva Habitat nel 1992, hanno come obiettivo la conservazione di habitat naturali o semi-naturali d'interesse comunitario, per la loro rarità, o per il loro ruolo ecologico primordiale e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario, per la rarità, il valore simbolico o il ruolo essenziale che hanno nell'ecosistema.

In particolare, con riferimento alla legislazione nazionale, le opere di progetto non interferiscono in modo diretto con Aree Naturali Protette.

Per quanto riguarda i siti della Rete Natura 2000, il tracciato delle opere di progetto interferisce in modo diretto con:

- Z.S.C. IT6020012 Piana di San Vittorino
- Z.S.C. IT6020029 Pareti Rocciose Salto e Turano

Nello studio, in particolare nello "Studio di Incidenza Ambientale" (A194PDR0080), si è considerata anche la ZSC/ZPS IT6020018 "Fiume Farfa (corso medio - alto)", con cui il progetto non interferisce direttamente, ma risulta a una distanza minore di 2 km.

Nella definizione del tracciato si è posta grande attenzione a evitare, ove possibile, interferenze con aree naturali protette. Considerato però che l'opera non risulta delocalizzabile in termini di partenza ed arrivo, ne consegue che l'interferenza con le suddette aree non può essere evitata. Maggiori dettagli verranno forniti alla sezione E della Parte 4 del Quadro Ambientale.

4.2 Rischio esondazione, frana e sinkhole

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, detto anche Testo Unico Ambientale (TUA), rappresenta allo stato attuale il riferimento giuridico di riferimento per la pianificazione del territorio in relazione all'assetto idrogeologico e con particolare riguardo alla gestione delle risorse e dei rischi legati ai fenomeni di potenziale pericolosità in

occasione di eventi meteorologici ed idrologici estremi (alluvioni e frane). Il Dlgs 152/2006, aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167, recepisce e attua le previsioni normative della Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), introducendo, nell'ordinamento nazionale, il concetto di distretto idrografico (art. 3, comma 1 della Direttiva) quale nuova realtà fisica territoriale oggetto della pianificazione di gestione della risorsa idrica e della pianificazione dell'assetto idrogeologico disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 65 e ss. della Sezione I e dall'art. 117 della Sezione II della Parte III del decreto. Per quanto attiene specificatamente la gestione dei rischi idrogeologici, a livello nazionale, il successivo decreto legislativo n. 49, del 23 febbraio 2010, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" ha disciplinato, sempre a livello distrettuale, la pianificazione di gestione del rischio di alluvione, prevedendo misure di coordinamento con la disciplina di cui alle Sezioni I e II della Parte III del d. lgs. 152/06. Il Dlgs 49/2010 caratterizza il recepimento della Direttiva Alluvioni implementando le previsioni di piano del Dlgs 152/2006 nel contesto distrettuale integrate dalle opportune analisi e misure di individuazione e protezione degli socio-economici a potenziale rischio alluvionale.

L'attuale quadro tecnico-normativo di riferimento, inerente la gestione della risorsa e dei rischi idrogeologici, prosegue ed estende, in recepimento delle direttive europee, le previsioni introdotte nella giurisprudenza nazionale alla fine degli anni '80 con la legge quadro nazionale Legge 18 maggio 1989, n.183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", integrata con la legge 253/90 e con il decreto legge 398/93 convertito con la legge 493/93 sulla difesa del suolo. La legge 183/89 introdusse, per prima, il principio amministrativo dei bacini idrografici, previsione che mirò, per prima a livello nazionale, al superamento delle frammentazioni e separazioni prodotte dall'adozione di aree di riferimento aventi confini semplicemente amministrativi che, quindi, non tengono conto delle dinamiche naturali.

La legge 183/89 introdusse anche i Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) per ogni bacino idrografico e il Piano di Bacino che rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Il PAI caratterizza, sia l'assetto

geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo d'erosione e di frana, sia l'assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione.

4.2.1 Il Piano Di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Assetto Idrogeologico (PGRAAC)

Vedasi elaborato A194PDA019

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, redatto in osservanza alla Direttiva 2007/60/CE ed al D.L. 49/2010 (Direttiva Alluvioni), è stato adottato il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 6 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, costituito ai sensi dell'art.12, comma 3, della legge n. 183/1989 e integrato dai componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel Distretto Idrografico non già rappresentante nel medesimo Comitato. Successivamente è stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017.

Il Piano è composto da mappe di pericolosità e rischio del "*Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale*" (PGRAAC) del quale fanno parte anche i territori del comune di Roma. Tali studi sono posti all'aggiornamento del PS5 che, licenziato ed approvato dal Comitato Tecnico di ABT nella seduta del 25 luglio 2014 ed adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 131 del 22 dicembre 2014, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 83 del 10/04/2015.

Per quanto concerne il tracciato di progetto, è stata perimetrata come aree a rischio alluvioni la Piana di San Vittorino e la Piana di Rieti lungo il Fiume Velino, descritta nelle tavole 76 e 77 del PGRA. Il tracciato in particolare interessa la sola area della Piana di San Vittorino e ricade in rischio medio R2. Il restante tracciato non ricade in nessuna area di rischio.

4.2.2 Il Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico (PAI)

Vedasi elaborati A194PDA0200 - A194PDA021

Per quanto riguarda il PAI, il territorio di interesse ricade nell'area perimetrata dal suddetto "PAI – Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico- Primo aggiornamento" adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Tevere con deliberazione n. 124 del 18 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2013 e aggiornato con il Decreto Segretariale n. 32/2015.

Per quanto concerne l'area di studio, è stata perimetrata come aree a rischio idraulico la Piana di San Vittorino e la Piana di Rieti lungo il Fiume Velino, descritta nelle tavole 22, 23 e 24 del PAI. Il tracciato in particolare interessa la sola area della Piana di San Vittorino e ricade in fascia A.

La fascia A persegue l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e favorendo l'evoluzione naturale del Fiume.

Per quanto riguarda il rischio frana si può osservare che i fenomeni franosi presenti sul territorio non interferiscono direttamente con il tracciato di progetto e con i fondivalle nei quali sono ubicati i principali cantieri, ma interessano principalmente il rilievo collinare o alcuni versanti, che verranno attraversati in galleria con notevole copertura.

Si evidenzia quindi che i fenomeni franosi indicati dalla cartografia non hanno interferenze di rilievo con l'esecuzione delle opere di progetto.

Alcune aree maggiormente urbanizzate o con presenza di infrastrutture e impianti ricadono in Rischio R4, in particolare alle Sorgenti Peschiera dove è presente l'impianto di captazione Acea. Secondo le norme tecniche del PAI in tale zone sono comunque ammessi gli interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

4.2.3 Rischio Sinkhole

La piana di San Vittorino è ubicata ai margini orientali della piana di Rieti, ed è caratterizzata, dal punto di vista geomorfologico, da frequenti fenomeni di sprofondamento rapido, noti almeno a partire dal 19° secolo, che danno origine a depressioni circolari con diametro fino a 100 m e profondità da 3-4 m a 10 m, che si riempiono rapidamente di acqua a formare dei laghetti. Dei laghetti oggi riconoscibili e di cui si hanno informazioni storiche (Bersani et al., 2000), alcuni si sono formati verso la fine del 1800, altri fra l'1986 e il 1991, in modo improvviso e apparentemente

casuale. L'origine di questi sprofondamenti è da ricercarsi nell'assetto tettonico, geologico ed idrogeologico dell'area. In particolare, la genesi dei sinkhole nell'area di San Vittorino è ricollegabile alla contemporanea presenza di due processi:

1. Processi carsici, caratterizzati dalla dissoluzione chimica dei travertini intercalati nei sedimenti alluvionali, ad una profondità variabile da molto superficiali fino a 40-45 m, a causa della risalita di fluidi ricchi in gas, quali CO₂ e H₂S, lungo alcune linee di faglia aventi direzione appenninica;
2. Processi fisici, determinati dalla riduzione delle pressioni efficaci ad opera di moti di filtrazione ascensionali.

Con D.G.R. n. 1159 del 02/08/2002 in integrazione alla D.G.R. n. 2649 del 18 maggio 1999, la Regione Lazio ha delimitato le aree soggette al rischio sinkhole e delineato le indagini di carattere geologico, geofisico e idrogeochimico, necessarie e propedeutiche per i progetti di pianificazione territoriale che dovranno essere eseguiti in tali aree. Tali indagini, basate principalmente sulla geofisica applicata, dovranno fornire indicazioni sia sulla presenza, dimensioni e profondità di eventuali cavità ipogee, che se possibile, sulla profondità del substrato carbonatico.

Nel caso specifico per la Piana di San Vittorino sono state effettuate indagini microgravimetriche per evidenziare eventuali anomalie e difetti di massa.

Per maggiori dettagli sulle indagini e i risultati si rimanda all'elaborato A194PDR002 "Relazione Geologica".

4.3 Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR)

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) costituisce un piano stralcio di settore di bacino e rappresenta lo strumento dinamico attraverso il quale ogni Regione, avvalendosi di una costante attività di monitoraggio, programma e realizza gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche sul territorio e la sostenibilità del loro sfruttamento, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socioeconomiche presenti sul proprio territorio.

Nella Regione Lazio il PTAR è stato adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007. Tale Piano è stato redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità stabiliti dall'Autorità di Bacino del Tevere e dalla Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno e costituisce piano stralcio dei Piani di Bacino dei bacini del Lazio.

Il PTRA si pone l'obiettivo di perseguire il mantenimento dell'integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-economiche delle popolazioni del Lazio.

Esso contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Con DGR 819 del 28/12/2016 viene adottato l'aggiornamento del piano regionale di tutela delle acque, che si è reso necessario per migliorare l'attuazione della normativa vigente, integrare le tematiche ambientali in altre politiche settoriali, nelle decisioni in materia di pianificazione locale e di utilizzo del suolo, per assicurare migliore informazione ambientale ai cittadini. In materia di risorse idriche, l'obiettivo è quello di conseguire livelli di qualità delle acque che non producano impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente e di garantire che il tasso di estrazione delle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo.

Il Consiglio Regionale del Lazio ha recentemente approvato la proposta di Deliberazione consiliare n. 16 del 6 agosto 2018, recante aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), in attuazione del D.lgs. 152/2006.

Nello specifico, è stata analizzata la compatibilità dell'opera con il PTA, ubicando il tracciato di progetto sulla Tavola 2.8 "Carta della vulnerabilità intrinseca" (allegato 2.1 alla presente relazione), da cui risulta che l'area di intervento è prevalentemente caratterizzata da un indice di vulnerabilità "Media".

Nella Tavola 2.9 del PTAR vengono rappresentati invece i livelli di attenzione rispetto alle componenti di: vulnerabilità intrinseca, infiltrazione nel sottosuolo e protezione vegetazionale. Dallo stralcio in allegato alla presente relazione (2.2) si può notare come il tracciato di progetto nella parte iniziale, dalle sorgenti, attraversi aree di "elevato - medio - basso" livello di attenzione, livello che si attenua in direzione di Salisano. Ciò sottolinea come nella prima parte del territorio attraversato siano presenti diversi corsi d'acqua, aree agricole e boscate e siti protetti o di valore naturalistico.

Per l'elevato valore rappresentato, uno degli obiettivi del Piano è di riuscire a mantenere tali livelli di qualità ambientale (allegato 2.3 alla presente relazione).

Appare opportuno evidenziare che non sussistono elementi di contrasto tra gli interventi di progetto ed il Piano di Tutela delle Acque. Il progetto si inserisce pertanto con assoluta coerenza nell'ambito dello strumento di tutela esaminato.

Al riguardo si segnala che gli interventi di progetto, come più ampiamente descritti e analizzati, non determineranno una variazione di qualità sul corpo idrico superficiale (vedi sezione B della Parte 4 del Quadro Ambientale).

4.4 Il Vincolo Idrogeologico

Vedasi elaborato 194PDA022

Per la tutela di zone che per effetto di interventi, quali movimenti di terra o disboscamenti, possono con danno pubblico perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, nel 1923 è stato emanato il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e con Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926, che ha istituito il vincolo idrogeologico sul territorio nazionale. Il vincolo prevede il rilascio preventivo di nulla osta e/o autorizzazioni per la realizzazione di opere edilizie e/o movimenti di terra, che possono essere legati anche a utilizzazioni boschive e miglioramenti fondiari, richieste da privati o da enti pubblici, in aree considerate sensibili nei confronti delle problematiche di difesa del suolo e tutela del patrimonio forestale.

La Regione Lazio ha decentrato parte delle competenze in materia di Vincolo Idrogeologico agli Enti Locali con Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 3888 del 30 settembre 1998, e delega alle Province la procedura per il rilascio del nulla osta. Le normative regolamentano le modalità di presentazione della documentazione e attribuiscono maggiore rilievo alla salvaguardia della stabilità dei versanti e alla prevenzione dei dissesti.

La Regione Lazio fornisce la cartografia dei limiti del vincolo idrogeologico dei comuni del territorio, acquisita dai rispettivi Comandi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato (CFS). Alcuni comuni sono però privi di perimetrazione e sono comunque sottoposti a vincolo le zone boscate e i territori montani, a norma delle disposizioni transitorie di cui all'art. 182 del R.D.L. n. 3267/23 e all'art. 45 della L.R. n. 53/98.

Per quanto riguarda l'area di intervento, in tutti i comuni interessati dal progetto è stata effettuata la perimetrazione delle aree soggette al vincolo idrogeologico ed è presente la cartografia di riferimento. Poiché si tratta di un territorio prevalentemente montuoso e collinare con la presenza di numerose aree boscate, le aree vincolate coprono buona parte dell'area di studio.

La realizzazione dell'Acquedotto prevedrà scavi profondi, non sono previsti scavi in superficie. Di conseguenza non ci saranno movimenti di terra tali da provocare smottamenti o perdita di stabilità. Le aree di cantiere al contrario prevedono scavi più superficiali e in alcuni casi il taglio delle alberature, in particolare in corrispondenza dei cantieri di imbocco e sbocco delle gallerie nelle valli del Fiume Salto, Turano e nei pressi di San Giovanni Reatino. Verranno ovviamente programmati tutti gli interventi di ripristino della morfologia del terreno e della vegetazione lì dove necessario e acquisiti i nullaosta dalle autorità competenti.

4.5 La Carta Uso del Suolo (Corine Land Cover)

Vedasi elaborato A194PDA028

Per un'analisi più approfondita del territorio interessato si è preso in considerazione anche l'uso del suolo, utilizzando la carta dell'uso del suolo Corine Land Cover.

Il progetto Corine Land Cover è nato a livello europeo per il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale. L'iniziativa, cofinanziata dagli Stati membri e dalla Commissione Europea, ha visto nel 2000 l'adesione di 33 paesi tra i quali l'Italia, dove l'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici) è stata identificata come Autorità Nazionale per la gestione del progetto. La prima realizzazione del progetto risale al 1990, mentre gli aggiornamenti successivi si riferiscono all'anno 2000, 2006 e l'ultimo al 2012. La CLC consiste in un database vettoriale articolato in 44 voci suddivise in 3 unità gerarchiche e si riferisce ad aree omogenee e con le stesse caratteristiche. È una classificazione più generale dell'uso del suolo, che tiene conto di ogni tipo di ecosistema.

Per l'analisi si è utilizzata la Corine Land Cover 2012 con dettaglio al IV livello, fornita dal Geoportale Nazionale del MATTM.

Come già evidenziato più volte, l'opera di progetto sarà completamente interrata e le opere in superficie sono aree circoscritte lungo il percorso del nuovo acquedotto. L'analisi sull'uso del suolo è quindi svolta relativamente alle aree interessate dai cantieri e dalle opere in superficie.

Tab. 3 – Corine Land Cover – livelli interessati

Cantiere	CODICE	DESCRIZIONE	Livello IV
Sorgenti - Piana di San Vittorino			
M1 – M6/NMP-A	2.1.1.1	Superfici Agricole: Seminativi in aree non irrigue	Colture intensive
F1	2.1.1.1	Superfici Agricole: Seminativi in aree non irrigue	Colture intensive
	3.1.1.3	Boschi di latifoglie	Boschi misti a prevalenza latifoglie autoctone (lat. mesofile e mesotermofile: acero, frassino...)
Da nuovo manufatto di Partenza Nuovo Acquedotto a valle del Salto			
S1 – S2	2.1.1.1	Superfici Agricole: Seminativi in aree non irrigue	Colture intensive
	3.1.1.3	Boschi di latifoglie	Boschi misti a prevalenza latifoglie autoctone (lat. mesofile e mesotermofile: acero, frassino...)
Da valle del Salto a valle del Turano			
T1 – T2 – T3	2.1.1.1	Superfici Agricole: Seminativi in aree non irrigue	Colture intensive
	3.1.1.3.	Boschi di latifoglie	Boschi misti a prevalenza latifoglie autoctone (lat. mesofile e mesotermofile: acero, frassino...)
	3.2.4.1.	Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione	Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte e arboree
Da valle del Turano a San Giovanni in Reatino			
SGR	1.1.2.	Tessuto urbano discontinuo	Zone residenziali a tess. Urbano discontinuo e rado
	2.1.1.1	Superfici Agricole: Seminativi in aree non irrigue	Colture intensive
SGR 2	2.1.1.1	Superfici Agricole: Seminativi in aree non irrigue	Colture intensive
Da San Giovanni in Reatino a Salisano			
Nodo S	242	Superfici agricole utilizzate	Sistemi Colturali e particellari complessi
PZ1	324	Aree a vegetazione Boschiva e arbustiva in evoluzione	
PZ2	223	Superfici agricole utilizzate	Colture permanenti: Oliveti
	243	Superfici agricole utilizzate	Aree prevalentemente occupate da colture agricole
PESCHIERA DX	223	Superfici agricole utilizzate	Colture permanenti: Oliveti
N BIP - PESCHIERA SX	243	Superfici agricole utilizzate	Aree prevalentemente occupate da colture agricole

L'analisi dell'uso del suolo conferma la prevalente naturalità dell'area di intervento, caratterizzata in prevalenza da boschi misti e cespuglieti. A queste aree si alternano le superfici utilizzate ai fini agricoli, soprattutto in corrispondenza delle valli e delle aree intorno al comune di Salisano.

Per ogni area di cantiere interessata dall'esecuzione degli interventi, saranno adottati gli interventi di ripristino, come descritti negli elaborati grafici di dettaglio.

5 Conclusioni

Il Quadro Programmatico fornisce l'inquadramento dell'opera all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale e paesistica.

Nelle relazioni successive verrà effettuata un'analisi, per ogni componente ambientale, dello stato attuale e quindi una stima preliminare degli impatti sia in fase di esecuzione che di esercizio dell'opera.

Come precedentemente descritto, vista la natura dell'opera, l'attenzione si è concentrata prevalentemente sulle aree di cantiere.

In conclusione, si può affermare che il Nuovo Acquedotto del Peschiera si inserisce con assoluta coerenza nell'ambito della pianificazione e vincolistica territoriale, sia nel sistema di approvvigionamento idropotabile dell'Ato 2 e in particolare della Città di Roma, comportando notevoli benefici soprattutto in termini di affidabilità del sistema.

Con le dovute misure di mitigazione e compensazione, l'opera avrà impatti praticamente trascurabili sul territorio e comunque compensati dalla natura dell'opera, che consiste in un servizio di pubblica utilità.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

Allegato 2.1 – Piano di Tutela delle Acque Regionale – Carta della Vulnerabilità Intrinseca

Allegato 2.2 – Piano di Tutela delle Acque Regionale – Carta Sinottica dei livelli di Attenzione

Allegato 2.3 – Piano di Tutela delle Acque Regionale – Obiettivi di Qualità Ambientale

Tavole grafiche in allegato

A194PDA001 6 - Corografia su foto aerea

A194PDA002 6 - Planimetria delle aree di cantiere su foto aerea - dettaglio 1/4

A194PDA003 6 - Planimetria delle aree di cantiere su foto aerea - dettaglio 2/4

A194PDA004 6 - Planimetria delle aree di cantiere su foto aerea - dettaglio 3/4

A194PDA005 6 - Planimetria delle aree di cantiere su foto aerea - dettaglio 4/4

A194PDA006 6 - Carta delle Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000

A194PDA007 6 - Piano Territoriale Paesistico Regionale - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio - tav. A - quadro di unione

A194PDA008 6 - Piano Territoriale Paesistico Regionale - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio - tav. A - dettaglio 1/4

A194PDA009 6 - Piano Territoriale Paesistico Regionale - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio - tav. A - dettaglio 2/4

A194PAD010 6 - Piano Territoriale Paesistico Regionale - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio - tav. A - dettaglio 3/4

A194PDA011 6 - Piano Territoriale Paesistico Regionale - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio - tav. A - dettaglio 4/4


A194PDA012 6 - Piano Territoriale Paesistico Regionale - Beni Paesaggistici - stralcio tav. B

A194PDA013 6 - Piano Territoriale Paesistico Regionale - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio - tav. B - dettaglio 1/4

A194PDA014 6 - Piano Territoriale Paesistico Regionale - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio - tav. B - dettaglio 2/4

A194PDA015 6 - Piano Territoriale Paesistico Regionale - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio - tav. B - dettaglio 3/4

- A194PDA016 6 - Piano Territoriale Paesistico Regionale - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio - tav. B - dettaglio 4/4
- A194PDA017 6 - Piano Territoriale Paesistico Regionale - Beni del Patrimonio Naturale e Culturali - stralcio tav. C
- A194PDA018 6 - Piano Territoriale Paesistico Regionale - Recepimento proposte comunali di modifica dei PTP accolte e parzialmente accolte e prescrizioni” - stralcio tav. D
- A194PDA019 6 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale - Mappa di rischio Piana di San Vittorino
- A194PDA020 6 - Piano Stralcio di Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Aree a rischio idraulico
- A194PDA021 6 - Piano Stralcio di Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Aree a rischio frana
- A194PDA022 6 - Carta del vincolo idrogeologico
- A194PDA023 6 - Piano Regionale delle attività estrattive
- A194PDA024 6 - Piano Regolatore Generale Comunale - Castel Sant'Angelo e Cittaducale
- A194PDA025 6 - Piano Regolatore Generale Comunale - Rieti
- A194PDA026 6 - Piano Regolatore Generale Comunale - Belmonte in Sabina
- A194PDA027 6 - Piano Regolatore Generale Comunale - Montenero Sabino e Salisano
- A194PDA028 6 - Carta dell'uso del suolo



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
E SISTEMI NATURALI

AGGIORNAMENTO PIANO REGIONALE DI
TUTELA DELLE ACQUE

TAV 2.8

Carta della vulnerabilità intrinseca



Legenda

- Sorgenti
- ⊙ Capoluoghi di Provincia

Indice di vulnerabilità intrinseca

- Estremamente elevata
- Elevata
- Alta
- Media
- Bassa
- Estremamente bassa
- Lago



TAV 2.9

**Carta Sinottica dei livelli di attenzione
rispetto alle componenti di
vulnerabilità intrinseca, di infiltrazione
nel sottosuolo e di protezione
vegetazionale**




SCALA 1:750.000

Legenda

Vulnerabilità-Infiltrazione-Prot. Vegetazionale

- basso - basso - basso
- basso - basso - medio
- basso - basso - elevato
- basso - medio - basso
- basso - medio - medio
- basso - medio - elevato
- basso - elevato - basso
- basso - elevato - medio
- basso - elevato - elevato
- medio - basso - basso
- medio - basso - medio
- medio - basso - elevato
- medio - medio - basso
- medio - medio - medio
- medio - medio - elevato
- medio - elevato - basso
- medio - elevato - medio
- medio - elevato - elevato
- elevato - basso - basso
- elevato - basso - medio
- elevato - basso - elevato
- elevato - medio - basso
- elevato - medio - medio
- elevato - medio - elevato
- elevato - elevato - basso
- elevato - elevato - medio
- elevato - elevato - elevato





**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
E SISTEMI NATURALI

AGGIORNAMENTO PIANO REGIONALE DI
TUTELA DELLE ACQUE

TAV 6.1

**Piano di Tutela - Obiettivi di qualità
ambientale**

*Macro-obiettivi relativi ai due cicli di gestione
(2015-2021) (2021-2027)*

N

SCALA 1:500.000

Legenda

- Bacini idrografici
- Corpi idrici fluviali
- Aree urbanizzate
- Province
- Capoluoghi di provincia

OBIETTIVI

- miglioramento / deroga
- mantenimento / ob 2021
- miglioramento / ob 2021
- miglioramento / ob 2027

